

Del 20	per cento sui soldi e sulle pensioni da lire 6001 a lire 7500 annue
Del 25	» » » » 7501 » 9000 »
Del 35	» » » » 9001 » 12000 »
Del 40	» » » » 12001 » 15000 »
Del 50	» » » » 15001 ad ogni soldo maggiore

2. La trattenuta comincerà sulle pensioni nel corrente mese di luglio, sugli stipendii nel mese venturo, e sarà continuata sino a che durino gli attuali urgenti bisogni della Nazione.

3. Per quei pensionati ed impiegati che avessero fatto offerte di rilascio spontaneo sui loro stipendii, s'intenderà questo compenetrato nella trattenuta che viene ordinata col presente Decreto. Le tasse e le restituzioni di ottenute anticipazioni ora in corso, se sono minori od eguali all'importo della trattenuta, vengono sospese e rimesse all'epoca in cui cessa la trattenuta. Se sono maggiori, il loro importo continua ad essere esatto, ma è messa a sconto della tassa e dell'anticipazione solamente quella somma che supera la trattenuta.

4. Le somme trattenute saranno prenotate ne' registri per essere a suo tempo compensate.

5. Sono esenti da ogni trattenuta, che non fosse già in corso, quegli stipendii e quelle pensioni che non superano le annue L. 1800.

CASTELLI *Presidente.*

CAMERATA — PAOLUCCI — MARTINENGO — CAVEDALIS.

Il Segretario J. ZENNARI.

19 Luglio.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

Considerato che l'erario nazionale continua ad essere aggravato per la spesa delle truppe concentrate in Venezia;

Considerato che le risorse naturali quasi affatto mancano, e che bisogna ricorrere alle straordinarie;

Nella necessità urgente di provvedere alla deficienza di numerario da tutti riconosciuta, anche ricorrendo alla misura di ridurre a moneta gli effetti d'oro ed argento;

Visto il decreto del Governo provvisorio della Lombardia 10 corrente, con cui si ricorre a questo spediente;

Decreta :

1. Sugli effetti d'oro e d'argento verrà prelevato un prestito, nella proporzione da stabilirsi successivamente, con facoltà del riscatto in danaro.
2. Tale prestito sarà rimborsabile entro due anni dalla data del presente decreto, e godrà il frutto del 5 per 100 annuo.
3. I detti effetti dovranno essere notificati in Venezia innanzi ad una